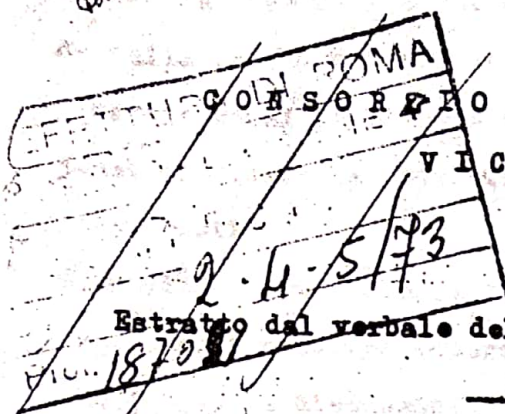




OBBLIGATORIO DELLE STRADE
VICINALI - PALESTRINA (ROMA)

18/01/73
N. 1

Oggetto: approvazione nuovo statuto delle strade vicinali di Palestrina-

L'anno millenovecentosessantacinque addì 19 del mese di dicembre alle ore 9,30, in seconda convocazione, si è riunita l'assemblea degli utenti del consorzio strade vicinali, convocata con appositi avvisi in conformità della deliberazione pedestrale del 28/3/1938.

Sono presenti i Sigg. Simeoni Giuseppe Presidente-

Razzicchia Angelo -utente

Lucarelli Pietro -utente

Ivilli Armando "

Damigelli Pietro "

Coccia Francesco "

Fresilli Alessandro "

Favale Costantino "

Leggeri Luigi "

Rosicarelli Enrico "

Magrini Paolino delegato di Paolletti Maria

Cerasi Nazzareno "

Tagliaferro Pietro utente

Dalmigiani Alessandro "

Galeassi Raffaele "

Renzi Celestino "

De Prosperis Luigi "

Lucarelli Giuseppe "

Giulio Fornari membro della C.Esecutiva

Ferracci Lucio "

Bellomo Luigi " " "

Tagliacozzo Agapito "

Angelo Sbardalla " " "

Jenne Pietro "

Petrelli Luigi utente-

Savastano Raffaele "

Bernassola Giuseppe "

e altri utenti.

IL Presidente, trattandosi di assemblea in seconda convocazione, apre la seduta per validamente deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Riferisce sulle varianti apportate al vecchio statuto consistenti in:

- 1-nel precisare i requisiti degli utenti tenuti al pagamento del contributo-
- 2-nella delega di rappresentanza estesa soltanto ai familiari degli utenti o ad altro utente nel limitato numero di una sola rappresentanza-
- 3-nella compilazione del ruolo dei contribuenti in base al reddito dominicale-

e non in base ai riparti di spesa--

4- nella durata dei membri della Commissione Esecutiva in cinque anni e non in quattro, senza il rinnovo della metà dei componenti di essa ogni triennio--

5- nel precisare le attribuzioni della assemblea e nella istituzione dei revisori dei conti--

6- in altre norme di carattere generale in conformità alle disposizioni in vigore sui lavori pubblici interessanti gli enti locali.

Apertasi la discussione sulle varianti da approvare, prendono parte ad essa i Sigg. Luigi Leggeri, il Sig. Pietro Tagliaferro, il Sig. Magrini Paoline, il Sig. Prof. Giulio Fornari, il Sig. Giuseppe Bernassola, il Sig. Luigi Belli e il sig. Luigi De Prosperis, i cui interventi sono riportati in sintesi nel verbale della seduta. Il sig. Magrini si dichiara d'accordo alla approvazione dello statuto a condizione che sia messa all'approvazione la seguente clausola aggiuntiva: "che si presentino più liste per le elezioni della nuova amministrazione del Consorzio, mantenendo il numero dei rappresentanti da concordarsi con le organizzazioni dei contadini".

Messo a votazione lo statuto, esso viene approvato all'unanimità dei presenti in sala, con voti espressi in forma palese, nel seguente testo che appresso viene trascritto:

statuto consorzio

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"



CONSORZIO STRADE VICINALI

PALESTRINA

STATUTO

Per copia conforme all'originale
Il _____
Il Segretario

Costituzione del Consorzio

Articolo 1

Gli utenti delle strade vicinali soggette a transito pubblico, site nel territorio di questo Comune, sono costituiti in Consorzio permanente ai sensi dell'art.1 del D.L.Lgt. del 1 settembre 1918, n°1446 e in relazione al disposto dell'art.14 della legge 12/2/1958, n°126.

Il Consorzio sarà regolato dalle norme di cui al D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n°1446 e dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

- Scopo del Consorzio -

Il Consorzio ha lo scopo di costruire, ricostruire, riadattare, sistemare e mantenere in perfetta viabilità le strade vicinali che si trovano nell'ambito del territorio del Comune, siano esse arterie principali o secondarie.

Articolo 3

-Degli utenti-

Si considerano utenti obbligati alla sistemazione, conservazione e ricostruzione delle strade tutti coloro che ne fanno o ne possono far uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse situate nel territorio dove ha sede il Consorzio.

Articolo 4

- Rappresentanza -

Gli utenti potranno farsi rappresentare alle assemblee con delega scritta, solamente da persone di famiglia o da altro utente.

Nessuno può assumere più di una rappresentanza.

Articolo 5

Il proprietario di uno stabile o di un fondo, gli usufruttuari, gli enfiteuti e i direttari avranno diritto nell'assemblea ad un solo voto, qualunque sia il numero degli stabili o fondi di pertinenza.

Qualora il fondo fosse indiviso ed intestato a più persone, avrà diritto al voto soltanto una delle persone intestatarie. Ha diritto ad un solo voto l'enfiteuta, anche se fosse titolare di più appezzamenti di terreno.

Il voto si esprime in ragione della quota versata da ogni singolo utente.

Articolo 6

- Contributi -

Alle spese occorrenti allo scopo predetto, nonché per quelle dell'Amministrazione o inerenti, il Consorzio provvede mediante l'applicazione di un contributo annuale dei singoli utenti, con una tangente di Lire DUE su ogni lira della imposta principale gravante sui rispettivi fondi, in ragione del reddito domenicale. Nel caso di terreni concessi in enfiteusi l'applicazione del contributo a favore del Consorzio sarà del 60% a carico dell'enfiteuta e del 40% a carico del direttario. Il Consorzio provvederà d'ufficio alla individuazione dei terreni enfiteutici e provvederà alla ripartizione di cui sopra. Tale tangente potrà essere variata annualmente con regolare deliberazione dell'Assemblea a seconda della entità dei lavori da eseguire.

Articolo 7

- Mezzi del Consorzio -

Il Consorzio provvede a tutte le spese occorrenti per il raggiungimento dei suoi fini, comprese le spese della sua amministrazione; coi seguenti mezzi:

- 1) contributo deliberato dal Comune;
- 2) quote a carico degli utenti permanenti o temporanei, secondo il ruolo dei contribuenti;
- 3) contributi eventuali dello Stato e di altri Enti;
- 4) eventuali entrate straordinarie per donazioni, mutui, movimento di capitali.

Le quote del contributo si esigono mediante ruoli che, compilati dal Segretario del Consorzio o dal Centro Meccanografico sulla scorta dei ruoli erariali terreni (reddito domenicale) e, deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fesi esecutivi dall'Intendenza di Finanza e consegnati all'Esattore Comunale, il quale provvederà alla riscossione nei modi e nelle norme stabilite per le imposte dirette ai sensi dell'art. 7 del Decreto Luogotenenziale 1/9/1918, n° 1446.

Articolo 8

- Consiglio di Amministrazione -

Il Consorzio è rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri; di cui due rappresentanti del Comune, eletti dal Consiglio Comunale (anche se non utenti).

I cinque membri, in rappresentanza degli utenti, verranno eletti dalla assemblea dei soci a maggioranza di voti, espressi per quota. A parità di voti resterà eletto il più anziano di età.

Articolo 9

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono eventualmente essere rieletti.

I Consiglieri debbono godere di diritti civili e politici ai sensi di legge.

Articolo 10

- Il Presidente -

Il Consiglio di Amministrazione, alla sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Articolo 11

Non possono contemporaneamente appartenere al Consiglio di Amministrazione gli ascendenti o discendenti, gli affini di I° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. Se l'elezione porta nel Consiglio di Amministrazione alcuni congiunti di cui al comma precedente, rimane eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, e a parità di voti il più anziano di età.

Articolo 12

Le funzioni del Presidente e dei membri del Consiglio, sono gratuite. Agli stessi saranno rimborsate le spese vive sostenute per l'espletamento di determinati incarichi affidati nell'interesse del Consorzio.

Articolo 13

Cessa dalla carica il Consigliere che abbia cessato di essere utente, e quello che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio?

Qualora per decadenza o per dimissioni dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione risultasse composto di un numero inferiore a quattro, sarà indetta una Assemblea generale straordinaria per la sostituzione dei membri decaduti o dimissionari, i quali allo scadere del termine stabilito per il Consiglio di Amministrazione, cessano dalle funzioni, anche se siano stati nominati nel corso del quinquennio dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo riterrà necessario. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.

Le adunanze non sono valide se non intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri.

Articolo 15

I verbali del Consiglio vengono redatti dal Segretario del Consorzio firmati dal Presidente, dal membro anziano e dal Segretario.

Articolo 16

Il Consorzio ha sede nel palazzo comunale, dove vengono conservati gli atti, i registri e i documenti.

In caso di scioglimento del Consorzio tutti gli atti verranno depositati nell'archivio comunale.

Articolo 17

- Competenze del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione tiene le sue sedute nella Sede Com.le. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) nominare il Presidente;
- 2) formare i progetti di bilancio di previsione.
- 3) compilare i ruoli per la riscossione dei tributi dovuti dagli utenti;
- 4) provvedere alla ordinaria manutenzione delle strade ed alla esecuzione delle opere occorrenti (art. 5);
- 5) provvedere alla nomina di personale amministrativo e tecnico, nonché salariato, che riterrà indispensabile per il funzionamento dell'Ente, determinandone le attribuzioni, i doveri, le retribuzioni;
- 6) provvedere con i mezzi consentiti dalla legge, alla repressione degli abusi e delle usurpazioni a pregiudizio delle strade;
- 7) il Consiglio ha facoltà di adottare, in via di eccezionale urgenza, tutte quelle deliberazioni che sono di competenza dell'Assemblea, salvo a sottoporre le deliberazioni stesse all'Assemblea, nella sua prima riunione ordinaria, ed in caso di assoluta necessità, straordinaria, per la necessaria ratifica;
- 8) avanzare proposte di modifica allo statuto e all'elenco degli utenti;
- 9) appaltare i lavori nei modi e nelle forme previste dalla legge, seguendo i criteri che si riterranno più vantaggiosi per l'Ente;
- 10) contrarre, occorrendo, mutui con cui provvedere alle spese necessarie garantendoli ed estinguendoli ratealmente con le quote dei consorziati, conforme al ruolo che sarà esigibile nei modi stabiliti dall'art. 52 della legge sui LL.PP.

Articolo 18

- Attribuzioni del Presidente -

Spetta al Presidente di dare esecuzione a tutte le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio. In caso di assoluta urgenza può sostituirsi al Consiglio, riferendone però al medesimo nella successiva adunanza per ottenere la ratifica del suo operato.

Articolo 19

- Assemblea -

L'Assemblea è composta degli utenti, cioè da tutti i proprietari, usufruttuari, enfiteuti e direttari, compresi nel registro degli utenti o matricola.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta l'anno:

- 1) per essere relazionata sull'attività svolta dal Consiglio;
- 2) per l'approvazione dei punti di cui all'art. 22.

L'Assemblea si riunirà straordinariamente tutte le volte che il Consiglio lo riterrà necessario.

L'Assemblea non potrà deliberare senza l'intervento di iscritti che appresentino un complessivo contributo superiore alla metà dei contributi espressi per singole quote.

Il Comune è rappresentato nell'assemblea con voto proporzionale alla misura del contributo (D.L. n. 1446 del 1-9-1918 art. 3) ./.

Le sue deliberazioni potranno vincolare la minoranza allor quando i voti concorrenti rappresenteranno la maggiore entità degli interessi espressi per quote singole.

Articolo 20

Le adunanze dell'Assemblea, in prima convocazione, non saranno valide se gli intervenuti non rappresentano un complessivo contributo alla metà della spesa.

In seconda convocazione, che dovrà aver luogo entro e non oltre otto giorni dalla data della prima convocazione, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Presidente o un suo delegato dirige le riunioni dell'Assemblea la quale delibera esclusivamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Eventuali osservazioni orali da parte degli utenti presenti in assemblea, che a giudizio insindacabile del Presidente siano di natura complessa, dovranno essere presentate per iscritto, durante i lavori dell'Assemblea e verranno inserite nel verbale.

Articolo 21

La convocazione dell'Assemblea, indetta dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, avrà luogo mediante pubblico "avviso" da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune e in altri siti pubblici del Comune, almeno 10 giorni prima del giorno stabilito.

Il predetto avviso dovrà contenere: il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 22

- Attribuzioni dell'Assemblea -

L'Assemblea adotta le deliberazioni riflettenti:

- 1) l'esame e l'approvazione di bilanci e dei conti consuntivi,
- 2) la nomina dei revisori dei conti, con le attribuzioni di legge,
- 3) l'eventuali modifiche allo statuto,
- 4) la nomina e la eventuale sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione,
- 5) l'eventuale scioglimento del Consorzio.

Articolo 23

Perchè l'Assemblea possa deliberare in merito al n° 5 dell'art. 22 è necessario l'intervento degli otto decimi del numero complessivo degli aventi diritto. Lo scioglimento non può essere deliberato in seconda convocazione.

Articolo 24

I frontisti delle strade dovranno tenere regolari le siepi vive, qualora non ne venga vietata l'esistenza, in modo da non restringere o danneggiare la strada stessa. Dovranno pure tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Non ottemperando, sarà provveduto a cura del Consiglio di Amministrazione e a loro spese.

Articolo 25

Se qualche pianta non si trovi alla distanza legale o ingombri o renda incomodo il transito, dovrà essere abbattuta, senza pretese di compenso.

I piantamenti nuovi dovranno essere rigorosamente fatti alle distanze prescritte dalla legge.

Articolo 26 ?

Gli accessi alle proprietà laterali sono a carico degli interessati e non devono danneggiare la strada o fossi o cunette di questa, appena, di rimuovere le opere fatte a spese degli interessati mediante avviso del Presidente.

Articolo 27 (?)

E' vietato, altresì, scaricare sulle scarpate della strada qualsiasi nuovo deflusso di acqua di scolo, ancorchè guidavi da apposito fosso, salvo che il Consiglio di Amministrazione ne accordi l'autorizzazione a determinate condizioni. Quanto sopra vale per lo scarico di qualsiasi altro materiale che possa nuocere al libero uso della strada e alla sua conservazione.

Articolo 28

Abbisognando per allargare la strada l'occupazione di terreni laterali, se questi non furono già usurpati dai frontisti - nel quale caso questi devono restituire in pristino l'opera stradale - verrà corrisposto ai cedenti una congrua indennità per l'ampliamento della strada, ricorrendo anche, ove occorra, alla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Articolo 29

Per la tutela delle strade il Consorzio si avvarrà delle disposizioni contenute nel T.U. 15/6/1959, n°393, sulla disciplina della circolazione stradale e relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 30

Per quanto non previsto nel presente "statuto" saranno applicabili le disposizioni degli artt. 55, 68, 75, 76, 78, 79, e 118 della legge sui LL.PP. del 20/3/1965 e quelle riflettenti i lavori pubblici degli Enti Locali.

Articolo 31

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente "statuto" saranno punite con le pene di polizia e le multe stabilite dalla citata legge.

Articolo 32

Il presente statuto andrà in vigore non appena avrà riportato le necessarie approvazioni.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Letto approvato e sottoscritto-

IL Presidente

IL Membro Anziano

F.to Simeoni Giuseppe

F.to A. Sbardella

IL Segretario

F.to Giovanni Dolce

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'albo preterio il 26 dicembre 1965-
giorno di domenica e contro la medesima non sono stati presentati reclami.
li 27/12/1965

IL Segretario

Per copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.
Addi 27 dicembre 1965.

IL Segretario

Viste: IL Presidente

Simeoni Giuseppe



PREFETTURA DI ROMA

Divisione 4ª - prot. n.° 521

VISTO: ed approvato dalla G. P. A. nella
seduta del 4-6-69 Verb. n.° 536

Roma, li 16 GIU 1969

IL PREFETTO PRESIDENTE

F/la

Le lorde

p. c. c.

Il Capo Divisione

